

Dipartimento Finanze chiarimenti prima rata Imu

Scritto da Interdata Cuzzola | 28/05/2013

Il Dipartimento delle Finanze, con la *circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013*, intende rispondere ai numerosi quesiti, formulati allo stesso, in ordine al pagamento della prima rata dell'IMU, per l'incertezza determinata dal D.L. 8 aprile 2013, [n. 35](#), per la cui conversione è stato presentato un emendamento all'art. 10, comma 4, lett. b), il quale prevede che la prima rata dell'IMU è versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il Dipartimento ricorda che l'[art. 9](#), comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che "i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Mentre l'[art. 1](#) del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 stabilisce, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU dovuta per:

- l'abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

L'[art. 2](#) del D.L. n. 54 del 2013 precisa che la riforma, di cui all'art. 1, dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'IMU degli immobili di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013.

Il Dipartimento, quindi, alla luce della ricostruzione normativa (da noi sintetizzata rispetto alla circolare, la cui consultazione per esteso si consiglia come al solito) effettuata passa ad analizzare i

vari quesiti pervenuti.

Versamento della rata prima del 7 giugno

La conversione del D.L. n. 35 del 2013 deve avvenire entro il 7 giugno 2013 e cioè a ridosso della scadenza del pagamento della prima rata dell'IMU, determinando evidenti difficoltà dal punto di vista organizzativo, soprattutto per i CAF che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti IMU. Ferma restando, in ogni caso, la potestà di accertamento del tributo da parte dei comuni, il Dipartimento ritiene che nell'ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell'IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell'emendamento in questione, ancor prima della conversione in legge del D.L. [n. 35](#) del 2013, possa trovare applicazione la disposizione di cui all'[art. 10](#), comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base alla quale "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di

incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria".

Mutamento dei requisiti Imu

L'emendamento prevede che il pagamento della prima rata dell'IMU avvenga sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, con la finalità di semplificare al contribuente la determinazione dell'imposta, poiché alla scadenza prevista per il versamento della prima rata potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per l'anno in corso. Pertanto, con la proposta emendativa il contribuente non è costretto a consultare il sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze due volte nell'arco dello stesso anno, come attualmente previsto dall'[art. 10](#), comma 4, lett. b), del D.L. n. 35 del 2013.

L'applicazione concreta della disposizione in esame comporta, in via generale, che, ai fini della prima rata dell'IMU, la locuzione "anno precedente" vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell'anno di riferimento.

Pertanto, la prima rata dell'IMU potrebbe non coincidere esattamente con la metà dell'imposta dovuta per l'anno precedente, poiché non sempre è riscontrabile un'identità di situazioni rispetto all'anno antecedente.